COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBATTO Alberto - Sindaco	Sì
2. DIGO Mattia - Vice Sindaco	Sì
3. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- i D.P.C.M. recanti *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 04 marzo 2020 e del 08 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2020 n. 97, che ha disposto la proroga fino al 03 maggio di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 13 aprile. A partire dal 14 aprile vengono permesse l'apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 n. 108, che ha introdotto nuove misure con valenza dal 04 maggio per le successive due settimane. A partire dal 4 maggio riprendendo le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. A partire dal 4 maggio sono consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, è consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio;
- il D.P.C.M. di attuazione del D.L. 33 del 16/03/2020 in vigore dal 18/05/2020 che stabilisce la riapertura dei negozi di vendita al dettaglio, le attività legate alla cura della persona così come le attività per la ristorazione, salvo provvedimenti regionali in merito. Dal 25 maggio riaprono le palestre, piscine, centri sportivi e dal 15 giugno cinema e teatri;
- il D.P.C.M. del 11/06/2020 che autorizza dal 15 giugno 2020 la ripresa di ulteriori attività quali sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, salvo provvedimenti regionali in merito. Aprono i centri estivi per i bambini in età

da 0-3 anni. Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante: *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali;

VISTA la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Vallo Torinese, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA è stata impugnata avanti al T.A.R., a seguito della specifica iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020, in particolare con riferimento alle Utenze non Domestiche;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo

periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno quindi applicate alla seguente entrata: TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

CONSIDERATO che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere temporaneamente le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.09.2020 con la quale si è preso atto del Piano Finanziario 2020 e nella quale si è stabilito il pagamento della tassa in un'unica rata con scadenza del 15 novembre 2020 rateizzabile su richiesta del contribuente;

RILEVATO pertanto che gli avvisi, sono stati consegnati ai contribuenti;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, ed in particolare, l'articolo 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in base al quale "*nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE*"; l'importo complessivamente erogato al Comune di Vallo Torinese ammonta ad €. 30.136,22;

ATTESO CHE questo ente ha stanziato in relazione alle attività presenti sul territorio una somma di €1.500,00 per far fronte ai contributi di cui trattasi da destinare, a titolo di rimborso Tari alle aziende che , a seguito dei provvedimenti statali succitati e che verranno adottati dal governo nel 2020, hanno subito delle chiusure dell'attività e per il periodo di chiusura fissato nei provvedimenti governativi.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Tributi e Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di disporre l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare in alcuni mesi del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alla seguente entrata: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

3. Di stabilire che l'erogazione del contributo compensativo alle attività commerciali, artigianali e professionali, esistenti sul territorio di Vallo Torinese venga disposta, mediante proporzionamento solo della parte variabile e per il periodo di effettiva chiusura disposta dal governo.

 Il contributo verrà erogato su richiesta del contribuente stesso, mediante la presentazione della ricevuta di pagamento della TARI 2020, nonché l'autocertificazione del periodo di chiusura.

4. Di dare atto che per le finalità di cui trattasi sono stati stanziati €1.500,00 ma le spesa effettiva a carico del bilancio comunale derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà quantificata successivamente e si provvederà alla copertura mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 per la parte destinata a tale finalità nel bilancio di previsione 2020.

Successivamente, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
COLOMBATTO Alberto	Dott.ssa Concetta CHISARI